

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2722
—**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAZZAGLIA, ALMIRANTE, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata il 20 luglio 1981

Istituzione del Collegio nazionale dei revisori dei conti e
del ruolo nazionale dei revisori ufficiali dei conti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riteniamo opportuno e necessario che i revisori dei conti, per le specifiche mansioni che sono chiamati ad adempiere, per la certezza della impresa e delle società, per la responsabilità di cui sono investiti quando vengono chiamati a collaborare con la giustizia, siano inquadrati in un albo nazionale, tenuto dal Ministero di grazia e giustizia.

Gli articoli della nostra proposta di legge ricalcano quelli già in vigore per le categorie più affini, e prevede che l'albo sia suddiviso nell'elenco generale dei revisori

dei conti, nel ruolo nazionale dei revisori ufficiali e nell'elenco speciale dei non esercenti.

Un discorso a parte va fatto per il ruolo nazionale dei revisori ufficiali in quanto appare come un *quid novi* rispetto alle normali strutture di un albo, ponendosi in relazione alle direttive della Comunità Economica Europea che ha recentemente emanato la Quarta Direttiva che, prevenendo varie ipotesi di revisione dei bilanci delle società, estende l'applicazione della revisione anche a tipi di società che non sono incluse nell'attuale normativa

italiana; inoltre è in preparazione la Quinta Direttiva, in materia di società anonima, che certamente avrà un'influenza indiretta sugli ordinamenti nazionali. Infine, è in fase di avanzata preparazione — essendo stata recentemente approvata dal Parlamento europeo — l'Ottava Direttiva che ha lo scopo di regolamentare la figura del revisore dei conti delle società di capitale.

Per di più la difficile situazione dell'economia nazionale ed internazionale pone sempre più in difficoltà l'impresa ed aumenta i fattori di rischio per i terzi e per i creditori da un lato mentre, dall'altro, la collettività nazionale domanda sempre più protezione che ben si realizza appunto attraverso strumenti di controllo che risultino adeguati alla realtà economico-giuridica del Paese.

Da ultimo la disciplina vigente in tutti i Paesi europei, e lo spirito che ha influenzato le direttive comunitarie, fanno certamente ritenere che esista quindi il bisogno di una categoria professionale specializzata.

Queste premesse, giustificano la necessità di una profonda e determinante innovazione della figura e della funzione del revisore ufficiale dei conti in Italia.

Oggi esiste il ruolo dei revisori ufficiali dei conti, disciplinato dal regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, e successive regolamentazioni e per l'accesso è prevista la possibilità di ammissione mediante una procedura che si preoccupa giustamente di controllare il corredo di specchiata moralità del candidato mentre, per quanto riguarda l'accertamento della preparazione professionale, ha finito nella pratica per adottare un meccanismo « matematico » che si preoccupa solamente degli anni di esperienza in base alla dimostrazione cartolare di aver svolto le previste funzioni: sindaco effettivo o amministratore o dirigente amministrativo o contabile per almeno un quinquennio in società per azioni con capitale non inferiore a cinque milioni! E tale periodo si riduce a tre anni per coloro che sono iscritti da almeno cinque anni nell'albo dei dottori commercialisti; a quattro per

coloro che sono iscritti da almeno sei anni nell'albo dei ragionieri e periti commerciali; in via eccezionale, chi non sia un professionista iscritto in un albo professionale legalmente istituito, può essere ammesso provando di aver svolto gli uffici su indicati per almeno dieci anni e che a giudizio della Commissione centrale, ne sia accertata (senza esami) la piena capacità del richiedente e la specifica competenza in materia.

Questo meccanismo ha fatalmente comportato l'accesso nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti di aspiranti non compiutamente dotati di quelle caratteristiche specifiche di professionalità intese dal legislatore (che non possono certamente, a nostro avviso, rilevarsi attraverso l'accertamento della sola durata di incarichi, spesso svolti in modo sporadico ed episodico) e quindi ora diventa indispensabile sostituire a tale meccanismo il corredo tecnico-professionale che viene richiesto nei maggiori Paesi europei, particolarmente in quelli di diritto anglo-sassone e, più ancora, dalle preannunciate normative comunitarie.

Occorre prendere coscienza che il controllo delle società di capitali è divenuto un problema di alta specializzazione professionale, verificabile soltanto attraverso un esame articolato nelle varie materie della revisione e di quelle altre che sono affini e complementari, e che occorre un bagaglio di conoscenze pratiche raggiungibili soltanto attraverso il tirocinio professionale.

A ciò si aggiunge che la materia della revisione e della certificazione dei bilanci sembrerebbe in Italia regolata in modo definitivo dalla legge 7 giugno 1974, numero 216, che ha delegato il Governo ad emanare, entro il 31 marzo 1975, disposizioni relative al controllo contabile e alla certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa.

A seguito di tale delegazione fu emanato il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, che dispone del controllo contabile e della certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa; tale decreto sta-

bilisce una serie di norme relative all'attività delle società di revisione ed alle caratteristiche che queste debbono avere.

Ma tale disciplina non appare risolutiva per il più vasto problema del controllo delle società di capitali e ciò per i seguenti motivi:

perché essa lascia convivere l'organo di controllo rappresentato dal Collegio sindacale, accanto alle società di revisione e quindi occorre sempre ricercare la migliore struttura professionale di questo organo attraverso la selezione dei suoi componenti;

perché la legge si riferisce esclusivamente alle società con azioni quotate in borsa e, per effetto di successive estensioni, alle società di assicurazioni, agli istituti bancari ed a quelle imprese che facciano ricorso a prestiti agevolati per « dimensioni » superiori ai 10 miliardi di lire.

L'esclusiva della revisione e della certificazione del bilancio alle società di revisione, che non ha precedenti in altri Paesi europei, trovava tuttavia la sua motivazione nel fatto che occorre un'organizzazione strumentale e di uomini di così alto impegno che soltanto a livello di un'organizzazione, sotto forma societaria, era possibile assicurare un controllo così incisivo.

Tuttavia la certificazione dei bilanci è un fatto annuale che si realizza nei termini di legge (un mese) e che, necessariamente, privilegia l'aspetto del controllo qualitativo dei bilanci stessi e che non può mai entrare in modo fattivo e partecipante nell'attività quotidiana degli organi assembleari. Per questa ragione è necessaria la presenza del Collegio sindacale che attraverso le verifiche periodiche alla contabilità, con la presenza obbligatoria nei Consigli di amministrazione e alle assemblee delle società, fornisce quell'apporto tecnico qualificato e quella garanzia di controllo al momento formativo delle deliberazioni societarie, per la legalità degli atti ed il rispetto delle norme statutarie.

Diventa quindi necessario prendere atto della situazione eccezionale che si verifica in Italia e della coesistenza di questi due organi: la presente proposta di legge, ha appunto lo scopo di modificare la figura dei componenti del collegio sindacale nel senso di ottenere che tali componenti abbiano in primo luogo idonea qualificazione professionale. L'altro scopo è di estendere alla nuova figura del revisore ufficiale dei conti la possibilità di intervenire nella revisione e nella certificazione dei bilanci di quelle società che non sono contemplate dalla normativa concernente le società di revisione.

Questa scelta è dovuta alle seguenti ragioni:

innanzitutto la constatazione della impossibilità di affidare a società di revisione la certificazione di bilanci di medie imprese per gli alti costi che tale scelta comporterebbe e per la scarsa utilità, nella visione macro-economica del problema, rispetto alla collettività nazionale;

più ancora da una constatazione che perviene dall'esame delle legislazioni europee, e dagli Stati Uniti d'America, laddove coesistono « società di revisione » e « revisori indipendenti » proprio per poter soddisfare attraverso le prime alla domanda delle grandi imprese e alla complessità del controllo di queste, ed attraverso i « revisori indipendenti » al controllo delle medie e piccole società.

La conseguenza logica di questa impostazione è poi confortata dalle direttive emanate o in corso di emanazione da parte della Comunità Europea che non contemplano sempre la possibilità di revisione e certificazione dei bilanci da parte dei due soggetti sopracitati.

Di fronte a questa evidenza, la scelta operativa è quindi quella di individuare una categoria professionale specifica sulla quale far convergere gli oneri e gli onori relativi all'attività della revisione e, data la coesistenza del collegio sindacale, di introdurre questa nuova categoria pro-

fessionale del collegio sindacale ribadendo le disposizioni legislative in vigore.

La proposta di legge sceglie appunto questa strada e, abbandonando i criteri di matematicità nel giudicare la formazione professionale del revisore ufficiale dei conti, opera invece la scelta del tirocinio professionale e di un articolato e complesso esame attitudinale per l'ammissione al ruolo.

La proposta di legge si preoccupa poi di stabilire l'organo designato al controllo delle iscrizioni nel ruolo, che individua nella stessa Commissione già incaricata di questa attività dalla legge esistente, alla quale naturalmente affida anche attraverso

una composizione più consona nuovi e più complessi compiti e più severe disposizioni in relazione all'ammissione dei candidati.

Le finalità di garanzia per l'economia nazionale e per la collettività insite nella proposta di legge, si realizzano poi attraverso una serie di disposizioni relative alla integra moralità, ed alla indipendenza del revisore ufficiale dei conti e quindi ad una serie di sanzioni e responsabilità poste a suo carico; infine per la tutela dei terzi, viene introdotto l'obbligo di copertura assicurativa che garantisca appunto dagli eventuali danni cagionati dal revisore ufficiale dei conti nell'esercizio dell'attività.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito il Collegio nazionale dei revisori dei conti, con sede in Roma.

ART. 2.

Possono iscriversi all'albo del Collegio nazionale dei revisori dei conti coloro che sono in possesso di un diploma legalmente riconosciuto di maturità o di laurea.

ART. 3.

A coloro che sono iscritti all'albo è riconosciuta competenza tecnica in materia di revisione contabile, analisi critica e consolidazione dei bilanci e di situazioni economico-patrimoniali anche di gruppi di società e materie connesse.

L'autorità giudiziaria e le pubbliche amministrazioni debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra ai revisori dei conti iscritti all'albo, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrano nella competenza di altri professionisti o che la amministrazione pubblica conferisce, per legge, ai propri dipendenti.

L'iscrizione all'albo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei revisori dei conti sempre che ammessa da leggi o da regolamenti.

ART. 4.

Il revisore dei conti non può esercitare la professione se non è iscritto all'albo.

ART. 5.

L'esercizio della professione di revisore dei conti è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'eser-

cizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con qualità di Ministro di qualsiasi culto, di giornalista professionista, di agente di cambio, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali.

L'iscrizione nell'albo non è consentita agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.

I revisori dei conti iscritti nell'albo hanno l'obbligo del segreto professionale.

ART. 6.

L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di revisore dei conti spetta al Ministro di grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali delle Corti di appello.

ART. 7.

In ogni provincia nel cui territorio esercitano la professione almeno 15 revisori dei conti è costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un Consiglio.

Se il numero dei revisori dei conti è inferiore a 15 essi sono iscritti nell'albo di un collegio vicino determinato dal Consiglio nazionale.

ART. 8.

Il Consiglio del collegio è composto di 5 membri se gli iscritti nell'albo non superano i 50, di 7 se superano i 50 ma non i 100, di 9 se superano i 100 ma non i 300, di 11 se superano i 300, ma non i 500, di 15 se superano i 500.

Gli iscritti nell'albo eleggono il Consiglio; sono eleggibili gli iscritti quando abbiano almeno cinque anni di anzianità professionale.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ART. 9.

Ciascun Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, un segretario ed un tesoriere. Se il Consiglio è composto almeno di 7 membri, si deve eleggere anche un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

In mancanza del presidente e del vicepresidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'albo e, a pari anzianità, il più anziano per età.

ART. 10.

Il presidente ha la rappresentanza del collegio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge.

ART. 11.

Il Consiglio del collegio, oltre le attribuzioni demandategli dalla presente legge ed eventualmente da altre norme di legge:

a) vigila per la osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dalla presente legge;

c) vigila per la tutela del titolo e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonché per il decoro e la indipendenza del collegio;

d) delibera i provvedimenti disciplinari;

e) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'albo, nonché tra questi ed i loro clienti;

f) da pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;

g) provvede alla gestione finanziaria ed a quanto altro sia necessario per il conseguimento dei fini del collegio;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

h) designa i rappresentanti del collegio presso commissioni, enti, ed organizzazioni di carattere locale;

i) delibera la convocazione dell'assemblea;

l) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

m) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese del collegio, una tassa annuale ed una tassa per l'iscrizione nell'albo nonché una tassa per il rilascio di certificati e copie di pareri per la liquidazione degli onorari.

ART. 12.

Il presidente del collegio convoca il Consiglio almeno una volta ogni tre mesi. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART. 13.

I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

ART. 14.

Il Consiglio del collegio, di cui all'articolo 7, secondo comma, avuto riguardo di coloro che vi esercitano la professione, può nominare, nella provincia in cui non esista l'albo una delegazione di uno o più professionisti che rappresenta il Consiglio nei rapporti con le autorità giudiziarie ed amministrative.

ART. 15.

Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare entro l'anno per morte, dimissioni, o per altre cause, si provvede con elezioni suppletive entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se il numero delle vacanze supera la metà dei componenti del Consiglio, il presidente deve, entro 60 giorni, convocare l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio.

Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio.

ART. 16.

Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non sia in grado di funzionare, o se ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro 90 giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di 2 e di non più di 6 componenti, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

ART. 17.

Ogni Consiglio con 100 iscritti ha un collegio di revisori dei conti.

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da 3 componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio, riferendone all'assemblea.

I revisori dei conti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

ART. 18.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché con l'elenco delle materie da trattare. L'avviso, almeno un mese prima, è spedito per posta mediante raccomandata a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile nella sede del collegio per la durata di detto termine.

Quando il numero degli iscritti supera i 500 al posto dell'avviso spedito per posta la convocazione può essere effettuata con pubblicazioni in almeno un giornale quotidiano locale per due volte consecutive.

Salvo il disposto dell'articolo 20, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

Il presidente e il segretario del Consiglio sono rispettivamente il presidente e il segretario della assemblea degli iscritti.

Constatata la validità dell'assemblea, qualora un quinto dei presenti ne faccia richiesta, il presidente ed il segretario sono nominati dalla assemblea.

Quest'ultima disposizione non si applica per la elezione del Consiglio del collegio.

ART. 19.

L'assemblea generale degli iscritti nell'albo per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

ART. 20.

Per la elezione del Consiglio del collegio il presidente convoca l'assemblea degli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 30.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo della adunanza.

L'assemblea è valida se interviene almeno un sesto degli iscritti nell'albo. Per la validità dell'assemblea i votanti non debbono in ogni caso, essere meno di 10.

I componenti del Consiglio e del collegio dei revisori dei conti sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiori a quello delle persone da eleggere. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Non è ammesso il voto per delega.

È ammessa la votazione mediante lettera. A tal fine l'iscritto deve ritirare la scheda e restituirla, piegata, non più tardi del giorno che precede le elezioni al segretario del consiglio il quale la chiude immediatamente in una busta. Su questa busta il votante scrive il proprio nome e cognome e il segretario appone la firma con il bollo dell'ufficio.

Le buste sono consegnate al presidente dell'Assemblea all'atto dell'apertura della votazione.

L'iscritto che ha ritirato o comunque ricevuto la scheda può altresì farla pervenire al presidente dell'assemblea in busta chiusa sulla quale siano apposte la firma del votante autenticate dal sindaco o da un notaio e con la dichiarazione che nella busta è contenuta la scheda di votazione. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare la integrità di ciascuna busta e dopo aver fatto prendere nota, nell'elenco degli elettori, dei nomi dei votanti per lettera apre le buste, ne estrae le relative schede e senza aprirle le depone nell'urna.

Decorse cinque ore dall'inizio delle operazioni di voto il Presidente, dopo aver

ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti prima della votazione tra gli elettori presenti.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale.

ART. 21.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto nell'albo del collegio può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni dalla avvenuta proclamazione.

ART. 22.

Il presidente deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo del collegio. Se non vi provvede, l'assemblea è convocata dal pubblico ministero presso il Tribunale, il quale designa il professionista che deve presiederla.

ART. 23.

Il Consiglio nazionale dei revisori dei conti ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

Esso è composto di 11 membri eletti dai consigli dei collegi fra coloro che hanno una anzianità di almeno 10 anni di iscrizione nell'albo.

Ogni Consiglio di collegio non può eleggere più di un candidato.

A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni 50 iscritti, o frazione di 50, fino a 200 iscritti nell'albo, ed un voto ogni 100 iscritti in più o frazione di 100.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione indicando il numero degli

iscritti nell'albo, il nome, la data e il luogo di iscrizione nell'albo, la data di nascita e l'indirizzo del candidato designato, ad una commissione nominata dal Ministero di grazia e giustizia e composta da un magistrato d'appello che la presiede, e da due professionisti. La commissione, verificata la osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria dei candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi 11. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. I 4 anni decorrono dalla data del bollettino ufficiale con la notizia della proclamazione degli eletti.

I Consigli dei collegi devono essere convocati per le elezioni almeno 45 giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale rimane in carica il Consiglio uscente.

ART. 24.

Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente e un segretario.

ART. 25.

Non si può far parte contemporaneamente del Consiglio di un collegio e del Consiglio nazionale.

In mancanza di opzione entro 20 giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio del collegio.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa, sono

chiamati, dal Consiglio nazionale, i candidati compresi nella graduatoria formata a termini dell'articolo 23, comma quinto, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di tali candidati, si procede ad elezioni suppletive da parte dei consigli dei collegi che avevano designato il componente da sostituire.

ART. 26.

Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:

a) da parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei Consigli dei collegi per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) vigila per il regolare funzionamento dei consigli dei collegi;

d) decide sulla riunione degli albi e sulla loro separazione;

e) designa i rappresentanti dei revisori dei conti presso commissioni e organizzazioni di carattere nazionale e internazionale;

f) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli albi per le spese del proprio funzionamento;

g) decide in via amministrativa sui ricorsi avanzati avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione e di cancellazione nell'albo, nel ruolo nazionale dei revisori ufficiali dei conti, nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare e sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dei collegi;

h) formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di propria competenza, da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia.

ART. 27.

Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo a richiesta di almeno 5 membri.

Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente e del vicepresidente ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo, e, in caso di pari anzianità il maggiore di età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART. 28.

Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro 30 giorni agli interessati, al pubblico ministero presso la Corte d'appello della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene nonché al Consiglio del collegio ed al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 29.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione e di cancellazione nell'albo e nell'elenco, nonché in materia disciplinare e di eleggibilità a componente del Consiglio del collegio possono essere impugnate davanti al Tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione, dall'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Il Tribunale provvede in camera di Consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

L'appello dalla sentenza del Tribunale è deciso con la osservanza delle medesime forme.

ART. 30.

Il Consiglio di ciascun collegio costituisce l'albo dei revisori dei conti.

L'albo è suddiviso nell'elenco generale dei revisori dei conti, nel ruolo nazionale dei revisori ufficiali dei conti nell'elenco speciale dei non esercenti.

Il Consiglio, entro il primo trimestre di ogni anno provvede alla revisione dell'albo da esso tenuto ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme.

L'albo a cura del Consiglio del collegio è comunicato al Ministero di grazia e giustizia, al Consiglio nazionale, ai capi della Corte di appello, dei tribunali e delle Preture del distretto, nonché agli altri Consigli del collegio.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la paternità, l'anno di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è stata disposta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione nell'albo.

Coloro che a norma dell'articolo 4 non possono esercitare la professione, pure avendone i requisiti sono iscritti a loro richiesta in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma precedente.

Per il ruolo nazionale dei revisori ufficiali dei conti nella tenuta dell'albo si tiene conto di quanto disposto dall'articolo 54 e seguenti della presente legge.

ART. 31.

Non si può essere iscritti che in un solo albo dei revisori dei conti. L'infrazione a tale divieto da luogo ad azione disciplinare.

La data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità.

Coloro che dopo la cancellazione sono nuovamente iscritti nell'albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.

ART. 32.

Per ottenere l'iscrizione nell'albo è necessario:

1) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori su cui l'Italia non esercita la sovranità o cittadini di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3) essere di condotta irreprensibile;

4) aver compiuto il corso di studi conclusosi con diploma di maturità o diploma di laurea;

5) avere la residenza nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede l'iscrizione.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che hanno riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dell'albo.

ART. 33.

La domanda per l'iscrizione nell'albo ed alle sue diverse suddivisioni, redatta su carta da bollo e corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, nonché dalla ricevuta di pagamento della prescritta tassa, deve essere diretta al Consiglio del collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il rigetto della domanda, per motivi di incompatibilità o di condotta, non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.

Il Consiglio ha l'obbligo di deliberare nel termine di 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

La deliberazione adottata su relazione di un consigliere, è motivata e deve essere notificata entro 15 giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale.

Contro tale deliberazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel terzo comma del presente articolo, l'interessato può, entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine, proporre ricorso al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sul merito dell'iscrizione.

ART. 34.

Il revisore dei conti che trasferisce la residenza può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza.

In caso di accoglimento della domanda il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'albo precedente.

Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare ed è sospeso dall'esercizio della professione.

Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

ART. 35.

Oltre che nel caso di rinuncia dell'iscritto la cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio del collegio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

1) nei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 4;

2) quando è venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1) e 2) dell'articolo 32, salvi i casi di radiazione;

3) quando l'iscritto trasferisce la residenza fuori della circoscrizione del collegio presso cui è iscritto o comunque si rende irreperibile.

Il Consiglio del collegio pronuncia la cancellazione dall'elenco speciale nel caso di rinuncia ed in quelli indicati ai numeri 2) e 3) del presente articolo.

Per gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti si applicano le norme di cui agli articoli 70 e seguenti della presente legge.

La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia e di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

Le deliberazioni del consiglio del collegio sono notificate entro 15 giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale.

L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Il revisore dei conti cancellato dall'albo ha diritto di essere reinscritto quando dimostra la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione. Per la nuova iscrizione si applicano le disposizioni dell'articolo 32.

ART. 36.

Il revisore dei conti che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Salvo il disposto dell'articolo 39, commi secondo e terzo, il Consiglio del collegio che custodisce l'albo in cui l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del Pubblico ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, oppure su richiesta dell'interessato.

Se l'incolpato è membro del Consiglio del collegio, la competenza a procedere di-

sciplinariamente spetta al Consiglio costituito nella sede della Corte di appello e, se egli appartiene a quest'ultima al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello vicina, determinata dal Consiglio nazionale.

ART. 37.

Le sanzioni disciplinari che il Consiglio può secondo i casi applicare sono:

- 1) la censura;
- 2) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ai due anni;
- 3) la radiazione.

ART. 38.

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo.

Essa è pronunciata contro il revisore ufficiale dei conti che abbia, con la sua condotta, gravemente compromesso la propria reputazione o la dignità della professione.

La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni, importa la radiazione di diritto dall'albo.

Importano parimenti la radiazione di diritto:

1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a 3 anni, oppure la interdizione dalla professione per una eguale durata;

2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La radiazione, nei casi previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo, è dichiarata dal Consiglio del collegio sentito, ove lo richieda, l'interessato.

ART. 39.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a 3 anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215 del codice penale, comma terzo, nn. 1, 2) e 3);

c) l'emissione di un mandato e di un ordine di cattura.

La sospensione è dichiarata dal Consiglio del collegio sentito, ove lo richieda, il professionista.

Il Consiglio del collegio, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione nei casi in cui questa si rende necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale, nonché a carico degli iscritti che non adempiono, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dalla presente legge. La sospensione inflitta per quest'ultimo motivo è revocata, con provvedimento del presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.

Nei casi previsti nelle lettere a), b) e c) del presente articolo ed in quello di omesso pagamento dei contributi la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo.

Il revisore dei conti cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova mancanza.

ART. 40.

Il revisore dei conti iscritto nell'albo che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

ART. 41.

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 38, ultimo comma, e 39, secondo comma, nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti al Consiglio con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni 10 per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

ART. 42.

I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrono i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.

Se non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello. Se i componenti che hanno chiesta l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di questo ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale che designa il Consiglio costituito nella sede della Corte di appello vicinior.

Il Consiglio competente a termine del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio del collegio cui appartengono i componenti che hanno

chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

ART. 43.

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro 30 giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'incolpato risiede, nonché al procuratore generale presso la Corte di appello e al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 44.

Nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e può infliggere al professionista una pena disciplinare più grave.

Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

ART. 45.

Il revisore dei conti radiato dall'albo può essere riammesso purché siano trascorsi almeno 6 anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione irreprensibile condotta.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 33.

ART. 46.

L'azione disciplinare si prescrive in 5 anni.

ART. 47.

I criteri per la determinazione degli onorari e dell'indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai revisori dei

conti sono stabiliti con tariffa, a carattere nazionale, approvata con decreto dal Capo dello Stato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, sentito il Consiglio nazionale.

ART. 48.

I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla durata ed alla complessità delle prestazioni medesime. Si tiene conto altresì della sede, della urgenza, delle responsabilità assunte dal professionista e dei risultati conseguiti.

ART. 49.

I revisori dei conti non possono ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti allegando il mancato pagamento degli onorari o dei diritti loro dovuti o il mancato rimborso delle spese da essi sostenute.

Su reclamo dell'interessato il Consiglio ordina al professionista di depositare gli atti, i documenti e le scritture nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.

ART. 50.

È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il ruolo nazionale dei revisori ufficiali dei conti.

Una copia aggiornata di tale ruolo, annualmente pubblicata, è conservata presso ogni Corte d'appello e Tribunale e presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 51.

La nomina a revisore ufficiale dei conti è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta della com-

missione centrale per i revisori ufficiali dei conti costituita da:

1) un presidente nominato dal Ministro di grazia e giustizia fra i magistrati presidenti di sezione della Corte di cassazione;

2) il direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia;

3) un funzionario del Ministero delle finanze di grado non inferiore a direttore generale;

4) due funzionari del Ministero dell'industria di grado non inferiore a direttore generale;

5) un funzionario della Banca d'Italia;

6) un rappresentante della Associazione italiana fra le società per azioni (ASSONIME);

7) un rappresentante della Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB);

8) un rappresentante dei revisori ufficiali dei conti.

I membri indicati ai numeri da 3) a 8) sono nominati rispettivamente dal Ministero delle finanze, dal Ministero per l'industria, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente dell'ASSONIME, dal presidente della CONSOB, dal presidente dell'Istituto nazionale revisori ufficiali dei conti.

La commissione dura in carica 3 anni, i suoi componenti possono essere confermati.

ART. 52.

I revisori ufficiali dei conti possono assumere la carica di sindaco o presidente del collegio sindacale nelle società di capitale. Ai sensi dell'articolo 2397 del codice civile, ai revisori ufficiali dei conti spetta la carica di presidente ed uno di membro effettivo se il collegio sindacale è in numero di tre, e di due membri effettivi se il collegio è di cinque ed in entrambi i

casi uno di sindaco supplente nei collegi sindacali di società con capitale di almeno 500 milioni di lire.

L'inosservanza entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge della norma relativa alla composizione del collegio sindacale dà luogo alla decadenza del collegio.

ART. 53.

Le attribuzioni professionali dei revisori ufficiali dei conti sono:

a) la revisione, per legge o facoltativa, dei bilanci delle società per azioni (escluse quelle quotate in borsa), accomandita per azioni, a responsabilità limitata e relativa certificazione;

b) la revisione dei conti di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195;

c) la funzione, in esclusiva, di commissario per la società nominato dall'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;

d) la funzione di arbitrio in materia di bilancio di società di capitale;

e) le funzioni di cui all'articolo 3;

f) la funzione di componente di organi di sorveglianza.

ART. 54.

I requisiti per la nomina a revisore ufficiale dei conti sono:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) integra moralità;

d) indubitabile autonomia professionale;

e) possesso del diploma, legalmente riconosciuto, di maturità o di laurea;

f) iscrizione da almeno dieci anni in un albo professionale legalmente istituito;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

g) compimento di un tirocinio per almeno tre anni presso revisori abilitati di cui alla presente legge o all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, oppure, specificamente in materia di revisione, presso studi professionali;

h) conoscenza, accertata ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, delle seguenti materie tecnico-professionali:

- 1) revisione contabile;
 - 2) analisi, critica e consolidazione dei bilanci e di situazioni economico-patrimoniali anche di gruppi di società;
 - 3) ragioneria generale e applicata (analitica, di esercizio di gestione);
 - 4) problemi connessi ai controlli interni di gestione aziendale;
 - 5) principi di valutazione di bilancio e di determinazione dei risultati;
 - 6) economia d'azienda;
 - 7) diritto societario;
 - 8) scienza delle finanze e del diritto tributario;
- e, per quanto attengono alla funzione di revisione, elementi di:
- 9) diritto civile, commerciale, penale e del lavoro;
 - 10) sistemi di elaborazione di informazione dati;
 - 11) matematica e statistica;
 - 12) gestione finanziaria e aziendale.

ART. 55.

L'anzianità di iscrizione di cui alla lettera *f)* dell'articolo 5 della presente legge è ridotta a cinque anni per gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri e periti commerciali.

ART. 56.

In mancanza dei requisiti di cui alle lettere *f)*, *g)*, *h)* dell'articolo 5 coloro che provano di aver esercitato, per almeno 15 anni, attività che abbiano permesso di con-

seguire un'adeguata esperienza specialistica in campo giuridico, economico, finanziario o amministrativo, possono, eccezionalmente, conseguire la nomina a revisore ufficiale dei conti superando l'esame di cui l'articolo 8.

ART. 57.

Per gli abilitati all'esercizio della professione di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale, l'esame di cui all'articolo 5 lettera *h*) contemplerà soltanto la materia della revisione contabile.

ART. 58.

Il revisore ufficiale dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni, ha la qualità di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.

ART. 59.

Il revisore ufficiale dei conti ha l'obbligo del segreto professionale nei confronti dei terzi.

ART. 60.

Alla commissione centrale di cui all'articolo 2 sono devoluti: la valutazione dei requisiti di cui alle lettere *a*) *b*), dell'articolo 5 e l'accertamento dei requisiti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *g*) nonché la regolamentazione dell'esame relativo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera *h*) del medesimo articolo.

ART. 61.

La domanda per la nomina a revisore ufficiale dei conti, corredata della prescritta documentazione, deve essere rivolta al Ministro di grazia e giustizia tramite il presidente del Tribunale della circoscrizione del richiedente.

ART. 62.

La commissione centrale di cui l'articolo 2, ai fini dell'esame delle domande per la nomina a revisore ufficiale dei conti, si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di aprile e di novembre di ciascun anno.

La commissione centrale può inoltre essere convocata in ogni tempo dal Presidente, a iniziativa dello stesso o per disposizione del Ministro di grazia e giustizia.

Per la validità delle adunanze della commissione centrale è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, oltre chi presiede.

La commissione delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale quello di chi presiede.

Nell'ipotesi di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal direttore generale per gli affari civili del Ministero di grazia e giustizia o da un funzionario, di grado non inferiore al quinto, da lui di volta in volta delegato.

La commissione è assistita da un ufficio di segreteria, a cui sono addetti magistrati e funzionari di cancelleria nominati dal Ministro di grazia e giustizia.

ART. 63.

Col decreto del Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno sessanta giorni prima di ogni sessione, è stabilito il termine entro il quale le domande debbono essere presentate, sono elencati i documenti da allegare e viene precisata la somma da versare.

In ogni caso il richiedente deve unire alla domanda la copia dell'atto di nascita e il certificato di cittadinanza, il certificato generale del casellario giudiziario e il certificato dei carichi pendenti di data non anteriore ai tre mesi a quella della presentazione della domanda, e deve indicare il codice fiscale.

Il richiedente deve inoltre dimostrare di aver corrisposto all'Erario la somma indicata nel decreto di cui al primo comma del presente articolo, somma che deve essere versata, con imputazione ad un apposito capitolo del Bilancio dell'Entrata dello Stato, in una Tesoreria provinciale o in ufficio postale al conto corrente della competente Tesoreria provinciale.

ART. 64.

Il presidente del Tribunale comunica il nome del richiedente, con ogni altra indicazione opportuna al procuratore della Repubblica, al prefetto e all'Istituto nazionale revisori ufficiali dei conti. Il procuratore della Repubblica, il prefetto e l'Istituto nazionale revisori dei conti, assunte le necessarie informazioni sulla condotta morale professionale del richiedente, ne riferiscono al presidente del Tribunale il quale trasmette la domanda e le informazioni al primo presidente della Corte di appello con il suo parere su ciascuna domanda e con quelle altre notizie che è in grado di fornire, anche nei riguardi della capacità e della competenza del richiedente stesso.

Il primo presidente, completate se occorrono le informazioni, esprime, d'intesa con il procuratore generale, il proprio parere nei riguardi di ogni richiedente per l'accoglimento o meno della domanda e rimette gli atti al Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia trasmette gli atti e le domande pervenutegli alla commissione centrale.

Questa può assumere altre informazioni e richiedere altri documenti.

ART. 65.

Terminata la sessione la commissione centrale rimette le sue risposte motivate al Ministro di grazia e giustizia con l'elenco dei richiedenti idonei in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

In seguito al decreto con cui dispone la nomina, il Ministro provvede alla iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dandone subito notizia sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 66.

Comportano in ogni caso la cancellazione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, per decreto del Ministro di grazia e giustizia:

- a) le condanne indicate nel Libro V, Titolo XI, del codice civile;
- b) la cancellazione dall'albo professionale di cui alla lettera f) dell'articolo 5;
- c) la dichiarazione di fallimento, di interdizione o di inabilitazione;
- d) le dimissioni;
- e) il decesso.

Indipendentemente dai casi suindicati il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della commissione centrale, può pronunciare la decadenza, e la conseguente cancellazione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti per fatti che dimostrino grave difetto di capacità o di integrità morale o di indipendenza professionale.

ART. 67.

Nei casi nei quali non ricorra l'applicazione dei provvedimenti previsti nell'ultimo comma dell'articolo 17, possono essere adottate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta della commissione centrale, la sospensione dal ruolo o la censura per abusi o mancanze commesse nell'esercizio dell'attività del revisore, come per qualunque altro fatto che possa riflettersi sull'integrità della sua figura morale nonché per la violazione delle norme di cui all'articolo 26.

La sospensione non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni che decorre dalla notifica per

mezzo di ufficiale giudiziario del provvedimento relativo.

La sospensione comporta la decadenza dalle cariche di sindaco delle quali il revisore sia investito alla data del provvedimento, nonché di tutti gli altri incarichi che gli siano stati conferiti in dipendenza della sua iscrizione nel ruolo.

La censura è data per iscritto ed è comunicata mediante lettera raccomandata.

ART. 68.

Il Ministro di grazia e giustizia di concerto con la commissione centrale stabilisce con apposito decreto gli altri casi in cui potranno essere pronunciati la decadenza, la sospensione o altri provvedimenti a carico degli iscritti.

Con lo stesso decreto sono altresì emanate le norme occorrenti per assicurare una rigida sorveglianza sull'attività svolta dai revisori ufficiali dei conti, con facoltà di inibire temporaneamente l'esercizio dell'attività stessa a coloro che risultassero colpevoli di gravi negligenze od omissioni.

ART. 69.

Deve essere cautelativamente sospeso dal ruolo il revisore ufficiale dei conti contro cui sia stato emesso mandato di cattura o che sia stato sottoposto a procedimento penale per fatti inerenti la sua attività punibili con la reclusione.

Può analogamente essere sospeso dal ruolo il revisore sottoposto a procedimento penale per ogni altro delitto non colposo.

Durante la sospensione dal ruolo e fino a quando questa non sia stata revocata, il revisore viene temporaneamente sostituito nelle cariche e nelle funzioni secondo le norme in vigore per i rispettivi casi di decadenza.

I provvedimenti di sospensione di relativa revoca sono notificati al revisore a mezzo di ufficiale giudiziario.

All'autorità giudiziaria è fatto obbligo di dare tempestiva comunicazione al Ministero di grazia e giustizia dei procedimenti a carico di persone iscritte nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti e dei provvedimenti adottati durante il procedimento che possono comportare la sospensione prevista nel presente articolo.

La sospensione è pronunciata con decreto del Ministro di grazia e giustizia e dura fino a quando, su istanza dell'interessato, non è stata revocata, previo parere della commissione centrale.

ART. 70.

Nei casi cui all'ultimo comma dell'articolo 17 e al primo comma dell'articolo 18, si fa luogo a procedimento disciplinare avanti la commissione centrale su richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Questi può deferire altresì alla commissione medesima l'esame dei rapporti pervenutigli nei riguardi di revisori ufficiali dei conti affinché decida preliminarmente se debba farsi luogo a procedimento disciplinare.

Nell'ipotesi di decisione affermativa si procede a norma dell'articolo 22.

ART. 71.

In tutti i casi in cui abbia luogo il procedimento disciplinare, il presidente della commissione centrale, verificati sommariamente i fatti e raccolte le opportune informazioni, nomina il relatore e fissa la data della seduta.

Almeno sessanta giorni prima di tale data, il presidente provvede a darne comunicazione all'interessato con la indicazione degli addebiti affinché egli possa produrre, ove lo creda, documenti e memorie difensive.

Nel giorno fissato la commissione centrale, sentiti il relatore e l'interessato, delibera al riguardo e rassegna le proposte al Ministro per le sue decisioni.

ART. 72.

I presidenti dei Tribunali, i procuratori della Repubblica, la CONSOB, la Banca

d'Italia e gli altri enti ai quali sono attribuiti comunque compiti di sorveglianza sulle società di capitale, informano il Ministro di grazia e giustizia su tutti quei fatti che possano costituire casi di abuso, dolo o mancanza dei revisori ufficiali dei conti nell'adempimento dei loro compiti.

Il Ministro provvede nei modi indicati nell'articolo 21.

ART. 73.

Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare a carico del revisore ufficiale dei conti a termine della presente legge, nel caso in cui, nel procedimento penale sia stato dichiarato, con sentenza passata in giudicato, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che non costituisce reato.

ART. 74.

A cura del Ministero di grazia e giustizia è data immediata comunicazione alle Corti d'appello, ai Tribunali, alle procure della Repubblica e all'Istituto nazionale revisori ufficiali dei conti delle iscrizioni, cancellazioni e in genere delle variazioni che avvengono nel ruolo dei revisori ufficiali, nonché di qualsiasi provvedimento che sia adottato nei confronti degli iscritti.

ART. 75.

Con l'esercizio dell'attività di revisore ufficiale dei conti sono incompatibili altre attività professionali fatta eccezione per quelle economico-amministrative e legali.

È altresì incompatibile l'attività imprenditoriale tanto in proprio che quale legale rappresentante di società o enti commerciali, escluse le società autorizzate all'attività fiduciaria e di revisione.

ART. 76.

Per l'esercizio dell'attività di revisore ufficiale dei conti è prescritta, sotto pena

dei provvedimenti indicati all'articolo 18, una adeguata copertura assicurativa per i danni cagionati nell'attività stessa.

Con apposito decreto il Ministro di grazia e giustizia determina le caratteristiche delle relative polizze di assicurazione e i limiti minimali della copertura; può altresì prescrivere quanto altro è utile a garantire l'effettiva sussistenza della copertura stessa.

ART. 77.

Le norme particolari previste per gli iscritti nel ruolo nazionale dei revisori ufficiali dei conti prevalgono su quelle previste nella prima parte della presente legge per i revisori dei conti.

ART. 78.

Quando non altrimenti prescritto nella presente legge le notificazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e le comunicazioni sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata.

ART. 79.

Per la prima formazione dell'albo dei revisori dei conti, del ruolo nazionale dei revisori ufficiali dei conti, dell'elenco dei non esercenti, gli interessati, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge presentano domanda di iscrizione nella cancelleria della Corte d'appello territorialmente competente in relazione alla residenza di ogni interessato.

Decorso tale termine, il presidente della Corte d'appello provvede alla costituzione di una commissione straordinaria composta di un magistrato d'appello che la presiede e di 4 revisori dei conti con almeno 10 anni di attività professionale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere o da un segretario giudiziario designato dal presidente.

La commissione prende in esame le domande e forma un albo ed un elenco e un ruolo per ciascun circondario del distretto, osservate le norme di cui all'articolo 7 della presente legge.

La formazione dell'albo, del ruolo e dell'elenco deve essere compiuta entro 4 mesi dalla costituzione della commissione.

Le decisioni della commissione sono impugnabili dall'interessato e dal pubblico ministero davanti al Tribunale del luogo dove ha sede la commissione che ha emesso la deliberazione, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione della deliberazione stessa.

Si osservano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 29.